



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI BONIFICA

COSTITUITA PER ATTO NOTAIO Gennaro Mariconda  
del 12 Dic. 89 – Rep. 2151 - 4776

Roma, 31 marzo 2018

Spett.le

**Geniodife – Ministero della Difesa**

geniodife@postacert.difesa.it

**Consiglio Nazionale degli Ingegneri**

segreteria@ingpec.eu

e p.c.

**Segredifesa e Direzione Nazionale degli  
Armamenti**

**Direzione dei Lavori e del Demanio**

**Comitato Tecnico Bonifica Bellica**

sgd@postacert.difesa.it

**5° Reparto Infrastrutture**

infrastrutture\_padova@postacert.difesa.it

**10° Reparto Infrastrutture**

infrastrutture\_napoli@postacert.difesa.it

**ASET S.p.A.**

info@cert.asetservizi.i

**Dipartimento di Protezione Civile**

protezionecivile@pec.governo.it

### **OGGETTO: Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi.**

Cogliamo l'occasione del ritrovamento "occasionale", avvenuto il 13 marzo scorso, di una bomba d'aereo da 500 lbs. di origine inglese con spoletta differita, durante i lavori di realizzazione di uno scolmatore per conto dell'azienda Aset S.p.A. lungo Viale Ruggeri a Fano, per evidenziare una preoccupante leggerezza nell'applicazione della L. 177/2012, relativa alla valutazione del rischio di rinvenimento ordigno bellico sui cantieri.

La conseguenza di una errata valutazione è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti e solo per una serie di fortunati eventi ed un ammirevole e tempestivo intervento delle Autorità competenti, non si è trasformata in una tragedia di proporzioni difficilmente immaginabili.


Quanto accaduto ci lascia molto perplessi e ci induce a domandarci quale tipo di valutazione del rischio sia stata effettuata, sulla base di quali informazioni sia stata eseguita e da chi sia stata valutata. Quel che è certo è che tale valutazione si è rivelata non adeguata.

L'abuso nell'utilizzo della preliminare valutazione strumentale del rischio bellico e la superficialità nel valutarne i risultati è una criticità da noi più volte evidenziata, poiché viene sempre più spesso erroneamente percepita dai Committenti come valido sostituto della bonifica bellica sistematica. Un sostituto che pone l'accento sul risparmio in termini di tempi di esecuzione e, soprattutto, di costi, anche se, come in questo caso, il risparmio è su un'attività relativa alla sicurezza dei cantieri prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Utilizzata in questo modo la valutazione del rischio diventa essa stessa un rischio. Nel caso specifico una valutazione errata può aver fatto risparmiare al Committente tempo e risorse economiche ma avrebbe potuto causare disastrose conseguenze. Quanto accaduto non può essere considerato un "evento non prevedibile anticipatamente", come recita il Comunicato Stampa emesso da Aset S.p.A., poiché si sarebbe potuto evitare utilizzando correttamente gli strumenti messi a disposizione dal Legislatore.

Siamo consapevoli della complessità della materia, e confidiamo nell'attenzione che soprattutto la Difesa pone su tale questione riferendosi alle imprese di bonifica, per una definizione tecnica e procedurale più chiara rispetto a quanto finora rappresentato, al fine di scongiurare definitivamente il ripetersi di situazioni simili con esiti potenzialmente ben più drammatici.

**IL PRESIDENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. L. F. F. F.", written over a horizontal line.